



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Bando di selezione per complessivi 109 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia e all'estero.

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l’art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e finanzia, in via sperimentale, il contingente dei Corpi Civili di Pace, il quale prevede che all’organizzazione del contingente stesso si provveda ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77;

VISTO l’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione nei siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 28, comma 10, della legge 11 agosto 2014, n.125, il quale prevede che: “L’Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall’Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all’articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale”;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015 con il quale è stata disciplinata l’organizzazione del contingente di Corpi Civili di Pace istituito in via sperimentale per il triennio 2014-2016;

VISTO il “*Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi*” approvato con decreto del Capo del Dipartimento del 15 dicembre 2015;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, pubblicato nella G.U. n. 78 del 3 aprile 2017 ed entrato in vigore il 18 aprile 2017, recante: *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106, e successive modificazioni e integrazioni”*;

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2019 con il quale sono state approvate le *“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”*;

VISTO il Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile universale, adottato con decreto del Ministro *pro tempore* in data 20 gennaio 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 n. 1689, recante *“Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, concernente il *Conferimento di incarichi a Ministri senza portafoglio*, con il quale al dott. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico di Ministro per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante deleghe al Ministro per lo Sport e i Giovani, Dott. Andrea Abodi, e in particolare l’art. 3, comma 3 che conferisce al medesimo la delega in materia di servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 2 dicembre 2022, n. 3050, con il quale al Dott. Michele Sciscioli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale a far data dal 24 novembre 2022;

VISTO l’Avviso del Capo Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale pubblicato in data 25 luglio 2024 sul sito internet del Dipartimento nel quale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.3 del sopra citato *“Prontuario”*, sono stati resi noti agli enti di cui al comma 3, dell’art.1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015:

- a. l’elenco dei Paesi esteri nei quali è possibile prevedere la realizzazione dei progetti dei Corpi Civili di Pace;
- b. la possibilità di presentare progetti per i Corpi Civili di Pace entro il termine del 9 settembre 2024;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine fissato per il 9 settembre 2024 sono pervenuti 20 progetti per complessivi 109 volontari, presentati da enti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale, di cui 10 progetti riguardanti le aree di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto per 52 volontari; 7 progetti riguardanti l’emergenza ambientale all’estero per 43 volontari e 3 progetti per l’emergenza ambientale in Italia per 14 volontari;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento n. 1392/2024 del 18 ottobre 2024 con il quale è stata nominata la Commissione per l'esame e la valutazione dei progetti per i Corpi civili di pace;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota n. 207816 del 5 novembre 2024, a seguito dell'esame preliminare effettuato ai sensi del paragrafo 5.1 del citato "Prontuario dal Servizio Programmazione degli interventi e gestione dell'Albo", ha trasmesso alla Commissione per il relativo esame n. 20 progetti;

CONSIDERATO che a conclusione della valutazione dei progetti dei Corpi Civili di pace risultano 20 progetti positivamente valutati, per 109 volontari, di cui:

- 10 progetti - aree di conflitto e a rischio di conflitto o post conflitto all'estero per 52 volontari;
- 7 progetti - emergenza ambientale all'estero per 43 volontari;
- 3 progetti - emergenza ambientale in Italia per 14 volontari;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 1469/2024 dell'8 novembre 2024, pubblicato nella medesima data sul sito internet del Dipartimento, con il quale sono stati approvati i lavori della Commissione di valutazione;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale relativamente al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici "*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso*";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto dipartimentale n. 1529 del 21 novembre 2024 con il quale è stato disposto il finanziamento di 20 progetti per 109 posizioni di operatore volontario dei Corpi civili di pace per un importo pari ad euro 2.032.103,00;

RITENUTO di indire il bando per la selezione di complessivi 109 volontari dei Corpi Civili di Pace, di cui 95 da avviare in progetti da realizzarsi all'estero e 14 da avviare in progetti da realizzarsi in Italia;

DECRETA

Art. 1

Disposizioni generali

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta la selezione di 109 volontari da avviare nel 2025 nei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi all'estero per 95 unità e in Italia per 14 unità, presentati dagli enti di cui all'*Allegato 1* e approvati dal Dipartimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015.

Il citato *Allegato 1* evidenzia il CUP assunto a livello di progetto.

I progetti hanno una durata di dodici mesi, con un orario di servizio non inferiore a trenta ore settimanali o a 1400 ore annue.

Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2, secondo le condizioni ivi specificate. Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.

La data di avvio in servizio dei volontari è differenziata per i diversi progetti e viene stabilita tenendo conto del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle graduatorie da parte di ciascun ente, delle esigenze specifiche del progetto nonché dei tempi necessari al Dipartimento per l'esame delle graduatorie di cui all'articolo 5. L'avvio in servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2025. Il Dipartimento provvede ad informare gli enti delle date da cui decorre l'impiego degli operatori volontari selezionati per i progetti, tramite la pubblicazione, sul sito istituzionale, del calendario generale degli avvisi in servizio. Conseguentemente, gli enti sono tenuti a fornire tempestiva e corretta informazione agli interessati.

Ciascun volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa in € 507,40, salvo aggiornamento ISTAT, l'assegno mensile per lo svolgimento del servizio, al quale viene aggiunta un'indennità estera giornaliera con le modalità descritte al successivo articolo 8. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Agli assegni attribuiti ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n. 40/2017. Il periodo prestato come volontario di servizio civile è riconosciuto ai fini previdenziali, a domanda, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Per i volontari è prevista un'assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento, cui si può aggiungere un'assicurazione integrativa attivata dall'ente laddove siano previste particolari attività.

Al termine del servizio al volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del servizio redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
- b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Inoltre, è richiesto al candidato di:

- a) essere in possesso almeno di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;

- b) essere a conoscenza della lingua inglese al livello B2 e di una seconda lingua straniera funzionale al progetto, per i soli progetti da realizzarsi all'estero.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia;
- intrattengano, all'atto della pubblicazione del presente bando, con l'ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio per i Corpi Civili di Pace:

- aver già svolto o interrotto il servizio civile nazionale/universale/regionale;
- aver già svolto o interrotto il servizio civile digitale/ambientale;
- aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma europeo "Garanzia Giovani"
- aver già svolto i CCP e aver interrotto il servizio per i seguenti casi:
 - interruzione del progetto, nel corso del 2020, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione;
 - interruzione del servizio a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
 - operatrici volontarie ammesse al servizio in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti.

Nel periodo di vigenza del presente bando, i volontari che sono impegnati nei progetti inseriti nei bandi di servizio civile universale, digitale/ambientale/per il giubileo della Chiesa cattolica e per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili pubblicati rispettivamente il 22 dicembre 2023, il 22 luglio 2024 e il 15 novembre 2023 possono presentare domanda ma, in caso di idoneità, potranno iniziare il servizio dei Corpi Civili di Pace solo a condizione che sia naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l'esperienza intrapresa.

Art. 3

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti

Per consentire ai giovani di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta del progetto per cui presentare domanda, gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all'elenco dei progetti di propria competenza di cui all'*Allegato 1*, anche una scheda sintetica per ciascun progetto, che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta, secondo il formato riportato in *Allegato 2* e in *Allegato 3* (criteri per la selezione dei volontari, sedi di attuazione, posti disponibili, attività nelle quali i volontari saranno impegnati, servizi offerti dagli enti, condizioni di espletamento del servizio, aspetti organizzativi e gestionali, caratteristiche delle conoscenze acquisibili e formazione specifica dei volontari). È facoltà dell'ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l'intero elaborato progettuale, avendo altresì l'onere di rispondere ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani. Gli enti, inoltre,

sono tenuti ad indicare sulla propria *home page* i giorni e gli orari di apertura delle proprie sedi, e un recapito telefonico, per fornire informazioni o supporto ai giovani che ne avessero necessità.

Art. 4

Presentazione delle domande

Gli aspiranti operatori volontari (d'ora in avanti "candidati") dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all'ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOLCCP raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo <https://domandaonlineccp.serviziocivile.it>.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOLCCP occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all'estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la presentazione della Domanda on-line di Corpi civili di pace occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea o non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOLCCP, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 23 dicembre 2024.

Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Successivamente alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo, la data e l'orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova.

È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un'unica sede, da scegliere tra i progetti elencati nell'*Allegato 1* al presente bando e riportati nella piattaforma DOLCCP.

Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma, possono fare riferimento agli enti realizzatori dei progetti. Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda on-line con la piattaforma DOLCCP.

Art. 5
Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015, dall'ente che realizza il progetto.

Per ciascun candidato, l'ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 e, quindi, procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall'articolo 2. Delle eventuali cause di esclusione l'ente provvede a dare motivata comunicazione all'interessato.

L'ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "servizio civile" sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l'eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all'interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.

L'ente deve attenersi nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.

L'ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in *Allegato 4*, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece altro criterio di selezione deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti. Per i titoli di studio conseguiti all'estero sarà cura del candidato ottenerne l'equipollenza o l'equiparazione.

Per i progetti da realizzarsi all'estero l'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 maggio 2015, accerta il possesso da parte dei candidati della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del quadro comune di riferimento dell'Unione Europea e di una seconda lingua straniera funzionale al progetto.

I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l'ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.

Qualora la tipologia di prova, in coerenza con il sistema di selezione accreditato, non richieda la modalità di svolgimento esclusivamente in presenza, laddove non ci fossero le condizioni per svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità *on-line*.

L'ente potrà procedere informando preventivamente i candidati sulle modalità di espletamento delle prove. Qualora il candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio *on-line*, l'ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire, comunque, lo svolgimento della prova.

È cura dell'ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità *on-line*, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desidera, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio *on-line* deve essere verificata attraverso l'esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tener conto della sede indicata dal candidato nella domanda.

Considerato che per l'ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.

Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l'ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell'ente di tutte le operazioni necessarie.

Art. 6

Istruzioni operative per gli enti

Le graduatorie, sottoscritte dal coordinatore responsabile del servizio civile universale o dal responsabile legale dell'ente, unitamente alla dichiarazione di cui all'*Allegato 5*, devono essere inviate in formato PDF al Dipartimento via PEC, al seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it.

Gli atti ufficiali della documentazione relativa alle procedure di selezione sono conservati presso l'ente, per ogni necessità del Dipartimento.

La PEC di trasmissione delle graduatorie deve indicare nell'oggetto: codice oggettario che corrisponde a VOL#GRAD, il codice dell'ente (SU...), la denominazione dell'ente, il titolo/i titoli del/dei progetto/progetti.

Il termine per la trasmissione delle graduatorie tramite PEC - che devono contenere i dati relativi a tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione, compresi quindi gli idonei non selezionati e gli esclusi - è stabilito al 18 marzo 2025, a pena di non attivazione del progetto.

L'avvio al servizio dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2025.

Costituisce, altresì, causa di non attivazione del progetto, il mancato invio della dichiarazione di cui all'*Allegato 5*.

L'ente fornisce, a ciascun volontario, le informazioni utili alla copertura assicurativa, accerta che il candidato sottoscriva il contratto dei Corpi Civili di Pace firmato dal Capo del Dipartimento, secondo le procedure di cui all'articolo 7, e ne trasmette copia, controfirmata dal responsabile dell'ente stesso, al Dipartimento via PEC, indicando in calce la data di effettiva presentazione in servizio.

Art. 7

Adempimenti del volontario per l'avvio al servizio

Ciascun candidato idoneo selezionato, accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute dal Dipartimento stesso, scarica, per la sottoscrizione, il contratto dei Corpi Civili di Pace firmato dal Capo del Dipartimento.

Nel contratto sono indicati, tra l'altro, la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio di cui al successivo articolo 9.

Art. 8

Specifiche operative per i progetti all'estero

Ai volontari dei Corpi Civili di Pace impegnati nella realizzazione di progetti all'estero, in aggiunta all'assegno mensile come disciplinato dall'articolo 1, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all'estero e differenziata in base al criterio del "costo Paese" in cui i volontari sono impegnati. La predetta indennità aggiuntiva non è corrisposta durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i predetti volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all'estero. Parimenti detta indennità non è corrisposta ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto. Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni.

La misura dell'indennità estera giornaliera spettante ai volontari è specificata nella tabella di cui all'*Allegato 6*.

È altresì previsto un contributo giornaliero per le spese di gestione ed attuazione dei progetti, nonché per il vitto e l'alloggio, corrisposto all'ente titolare del progetto durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.

Anche la misura del contributo estero giornaliero è specificata nella citata tabella di cui all'*Allegato 6*.

Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di inizio e fine progetto e, se previsto dal progetto, per un viaggio di andata e ritorno intermedio, sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento.

I volontari idonei selezionati in progetti all'estero, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione, sono obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito www.dovesiamonelmundo.it del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione dei volontari al predetto sito, atteso che l'inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all'estero dei volontari. L'eventuale

partenza all'estero di volontari non registrati comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.

Prima dell'impiego all'estero, i volontari sono tenuti a partecipare ad attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza organizzate dal MAECI. Su disposizione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano competente per territorio, i volontari partecipano anche a riunioni sulla sicurezza organizzate nella zona di intervento.

Durante il periodo di permanenza all'estero i volontari si attengono alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'ente o dall'organizzazione presso cui sono impegnati. In mancanza di tali indicazioni, i volontari informano la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si attengono alle disposizioni in materia di sicurezza da questi ultimi impartite.

Anche alla luce della mutevole situazione internazionale relativa alle diverse emergenze in atto, in prossimità della partenza degli operatori volontari per i Paesi esteri di destinazione, il MAECI fornirà indicazioni ed aggiornamenti in merito ad eventuali sconsigli riguardanti l'invio dei giovani in territori nei quali siano presenti particolari condizioni di rischio.

In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti nel luogo o per gravi ragioni di opportunità, il MAECI può disporre il trasferimento temporaneo in altre località o il rimpatrio dei giovani volontari, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento e all'ente o all'organizzazione presso cui i giovani volontari prestano servizio. Il MAECI individua, laddove opportuno in accordo con le autorità competenti dei Paesi esteri interessati, ulteriori misure di tutela della sicurezza dei volontari.

Art. 9

Obblighi di servizio dei volontari

Il rapporto di Servizio civile si instaura con la sottoscrizione, da parte del giovane selezionato, del contratto di cui all'articolo 7, che prevede, tra l'altro, il trattamento giuridico ed economico del volontario, nonché le norme di comportamento alle quali lo stesso deve attenersi e le relative sanzioni disciplinari qualora non dovesse rispettarle.

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e a adeguarsi alle disposizioni in materia dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. È obbligo dei volontari rispettare le indicazioni contenute nel contratto dei Corpi Civili di Pace e le prescrizioni impartite dall'ente titolare del progetto in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.

I volontari sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni connesse al progetto medesimo.

Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle *“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del Servizio civile universale”* del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.

Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 40/2017.

La valutazione di compatibilità spetta all'ente titolare del progetto o all'ente di accoglienza.

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti dei Corpi Civili di Pace, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei candidati e degli operatori volontari sono trattati secondo quanto previsto dal Disciplinare per la protezione dei dati personali nell'ambito del Servizio Civile Universale, adottato dal Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto n. 705 del 29 luglio 2022.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.

I dati forniti sono utilizzati dal Dipartimento, in qualità di “Titolare del trattamento” e dall'ente che cura la procedura selettiva e che impiegherà il volontario, in qualità di “Responsabile del trattamento”, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento nonché dall'eventuale ente di accoglienza quale “sub-responsabile del trattamento”.

I dati forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal presente bando per le finalità di espletamento delle attività selettive e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di Servizio civile, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso, alla realizzazione del progetto di Servizio civile, alle relazioni con la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari e alle attività istituzionali del Dipartimento e delle Regioni e Province Autonome.

Il trattamento dei dati avviene di norma mediante l'ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

La comunicazione dei dati personali e l'autorizzazione al loro trattamento sono necessarie ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. Ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi specificati, il Dipartimento potrà raccogliere - presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati - altre categorie dei dati personali relativi a candidati e operatori volontari.

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile, soltanto per finalità connesse all'attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a garantire che i dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i dati personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

I responsabili del trattamento si impegnano a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati personali trattati.

La comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In ogni momento, gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 12-23 del Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale all'indirizzo di casella di posta elettronica RPD@pec.governo.it oppure mail di posta elettronica responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando, limitatamente alle attività di specifica ed esclusiva competenza del Dipartimento, è il dirigente del Servizio gestione degli operatori volontari e formazione dell'Ufficio per il Servizio civile universale del Dipartimento.

Roma, 21 novembre 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO
Michele Sciscioli